

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1344

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RUOCO, CANCELLERI, VILLAROSA, BARBANTI, PESCO

Disposizioni concernenti l'emissione, la trasmissione e la conservazione delle fatture in forma elettronica per la semplificazione degli adempimenti tributari e contabili

Presentata il 10 luglio 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge è volta ad eliminare alcuni gravosi adempimenti fiscali previsti per le imprese e per i professionisti, quali la comunicazione del cosiddetto « spesometro » e della *black list*, sostituendoli con la trasmissione telematica delle fatture all'Agenzia delle entrate. Al fine di agevolare la trasmissione dei predetti documenti, si introduce l'obbligo di emissione della fattura solo in formato elettronico, come previsto dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tale obbligo è già in vigore in relazione alle

fatture emesse nei confronti di una pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 1, comma 209, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

La proposta di legge prevede, inoltre, la reintroduzione degli obblighi previsti dall'articolo 1, commi 363 e 364, della citata legge n. 244 del 2007, riguardanti i gestori di apparecchi di distribuzione automatica che annualmente non emettono la certificazione delle relative operazioni. Entrambe le previsioni garantiscono un potenziamento degli strumenti per il contrasto dell'evasione fiscale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. A decorrere dall'anno d'imposta 2014, gli obblighi previsti dall'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, commi da 1 a 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e successive modificazioni, sono sostituiti dall'obbligo di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate delle fatture emesse esclusivamente in forma elettronica ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

2. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità tecniche e i termini per la trasmissione telematica di cui al comma 1.

3. I soggetti di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, in relazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate tramite distributori automatici, sono tenuti a memorizzare su supporto elettronico, distintamente per ciascun apparecchio, le singole operazioni.

4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità di memorizzazione delle singole operazioni di cui al comma 3 nonché i criteri, i termini e le modalità per la trasmissione in via telematica, distintamente per ciascun apparecchio, delle informazioni relative alle medesime operazioni.

